

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-quater</sup> N. 82

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **FONTAN**)

SULLA

## APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**PARENTI**

per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma e 61 n. 10 del codice penale, 30, quarto e quinto comma della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (Tribunale di Bergamo, n. 376/97 R.G.N.R.)

---

*Presentata alla Presidenza il 25 ottobre 1999*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Tiziana PARENTI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bergamo (n. 376/97 R.G.N.R.).

La contestazione formulata nei confronti della collega consiste nell'ipotesi di reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma e 61 n. 10 del codice penale, 30, quarto e quinto comma della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) per avere, asseritamente, con dichiarazioni rese nel corso di un'intervista rilasciata al telegiornale delle 20 di Tele Montecarlo del 12 settembre 1996, offeso la reputazione del dottor Antonio Di Pietro, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, indi ministro dei lavori pubblici all'epoca dei fatti e oggi senatore della Repubblica.

In particolare, nell'ambito di un servizio giornalistico che traeva spunto da alcune dichiarazioni rese dal presidente del CNEL Giuseppe De Rita su un asserito connubio tra magistratura, polizia e servizi segreti, proferiva le seguenti affermazioni « *su questo connubio così stretto tra magistratura, polizia e questo dubbio piuttosto grave che anche qualche magistrato abbia avuto anche prima di entrare in magistratura o durante collegamenti con i servizi segreti... io credo che sia un tema di grande attualità* ». E, alla domanda dell'intervista-

tore: « *può fare dei nomi?* » rispondeva: « *io mi riferisco proprio per una sua attività pregressa molto vicina a quella dei servizi segreti proprio al ministro dei lavori pubblici* ».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 29 luglio 1998, del 23 settembre 1998 e del 29 settembre 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Parenti.

La Giunta, dopo aver preso visione della videoregistrazione della trasmissione dalla quale ha tratto origine il procedimento — copia della quale ha espressamente richiesto all'autorità giudiziaria procedente —, ha rilevato che le frasi proferite dal deputato in questione costituiscono, con chiara evidenza, un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.

Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Rolando FONTAN, *Relatore*.